

# **Sentenza n. 2752 del 2 maggio 2016 (ud 18 aprile 2016)**

## **Commissione Tributaria Provinciale di Caserta**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA

PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

SCIASCIA MICHAEL – Presidente

MATERA MARCELLO – Relatore

MANFREDI ANTONINO – Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

– sul ricorso n. 7587/2015

depositato il 10/12/2015

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2011

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2015 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CASERTA

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

GRAMMATICO FRANCESCO

VIALE OLIMPICO 100 81031 AVERSA CE

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente proposto la (...) & C. S.A.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. (...) 2015, notificato in data 22.6.2015, per il mancato pagamento di IRAP ed IVA 2011.

Con sei motivi di ricorso, deduceva in particolare la violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1972 per la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'Ufficio o di un suo delegato; la violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000; la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si costituiva in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, che contestava i motivi di ricorso.

All'udienza del 18 aprile 2016 l'Ufficio produceva copia del provvedimento di delega da parte del Direttore dell'ufficio, e tale produzione veniva contestata dal ricorrente in quanto tardiva.

La causa, quindi, veniva decisa come da dispositivo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va accolto il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare nel ricorso è stato eccepito che l'avviso di accertamento "è stato sottoscritto dal dott. P.P., "capo team 02 imprese" su delega del Direttore Provinciale Dott. Pellegrino Eboli".

Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 ( che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005, applicabile "ratione temporis", da un funzionario di terza aerea, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, pertanto, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi nonché l'esistenza della delega" (in tal senso Cass. n. 22800/15).

Alla stregua di tali principi, si osserva che in punto di fatto, a fronte della contestazione da parte ricorrente circa la legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'Ufficio si è difeso semplicemente sul punto relativo alla differenza tra "delega di firma" e "delega di funzioni", ma nulla ha dedotto, né provata in merito alla sussistenza della delega da parte del Direttore Provinciale.

Soltanto in sede di udienza ha prodotto la disposizione di servizio n. 4/2014, relativa alle disposizioni sulle modalità di sottoscrizione degli atti di competenza dell'Ufficio.

Tale produzione, contestata dalla ricorrente, deve ritenersi tardiva, e, come tale non utilizzabile, in quanto, come già osservato l'Ufficio con la costituzione in giudizio nulla ha rilevato sulla questione della sussistenza o meno della "delega", né si è riservato di provare la sussistenza della stessa, ma, si è limitata soltanto a sostenere la differenza tra la "delega di funzioni" e la "delega di firma".

Pertanto, per le esposte considerazioni va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.

La peculiarità delle questioni trattate comporta la compensazione delle spese di giudizio.

## **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Caserta, il 18 aprile 2016.

(0)